

STATUTO

**MARIME SOCIETA'
COOPERATIVA IMPRESA
SOCIALE DI COMUNITA'
*****SULLA LETTERA "E"
DELLA PAROLA MARIME VI E'
UN ACCENTO
CIRCONFLESSO*******

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OVARO UD VIA ZONCOLAN DI
LIARIIS 2

Numero REA: UD - 368793

Codice fiscale: 03110630302

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 6342/4454 DI REPERTORIO E RACCOLTA	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"MARIMÊ SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE DI COMUNITA' "	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione - Sede - Modello societario	
	E' costituita, con sede nel Comune di Ovaro (UD), la società	
	cooperativa denominata	
	"MARIMÊ SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE DI COMUNITA' "	
	Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della sede	
	legale sono di competenza dei soci e comportano modifica	
	dell'atto costitutivo.	
	È attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione	
	la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere, nel rispetto	
	delle vigenti disposizioni di legge, filiali, succursali,	
	depositi ed unità locali comunque denominate, anche presso	
	terzi.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente,	
	le disposizioni sulle imprese sociali nonché le disposizioni	
	in materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica e dell'impresa	
	sociale.	
	Qualora la società dovesse superare i limiti previsti	

	dall'articolo 2519, secondo comma, del codice civile, relativi	
	al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato	
	patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea	
	dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle	
	disposizioni sulla società per azioni.	
	Articolo 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070	
	(duemilasettanta) e potrà essere prorogata con decisione dei	
	soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Finalità di utilità sociale e scopo mutualistico	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro.	
	Quale impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017,	
	avvalendosi di tutte le agevolazioni di legge, si propone	
	attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale il	
	conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e	
	trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento dei	
	lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati	
	all'attività della cooperativa.	
	Nel contempo la cooperativa retta dai principi della mutualità	
	prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile	
	si propone, compatibilmente con le predette finalità lo scopo	

	mutualistico di:	
	- favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità	
	occupazionale, in qualità di soci, delle persone in cerca di	
	occupazione, dei lavoratori in genere, ivi compresi i	
	professionisti nelle materie attinenti l'oggetto sociale, con	
	la gestione, in forma associata, delle attività oggetto della	
	stessa;	
	- valorizzare le attitudini professionali dei propri soci	
	ricercando il miglioramento delle loro condizioni morali,	
	sociali ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare	
	condizioni remunerative del lavoro da essi conferito	
	possibilmente migliori di quelle normalmente ritraibili dal	
	mercato;	
	- promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci;	
	- sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con	
	finalità mutualistiche senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche	
	con terzi non soci, sia italiani che stranieri.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	La Cooperativa ha come obiettivo primario la volontà di	
	incidere in modo stabile sulla qualità della vita economica e	
	sociale delle comunità del territorio regionale e dell'area	
	montana in particolare, implementando sul campo azioni che	
	stimolino le persone ad essere elementi attivi di un rinnovato	

5 di 65

	Attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed
	a pagamento, o di prestazioni destinate a rimuovere e superare
	le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona
	incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
	assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario,
	(art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento
	particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
	Legge 22 giugno 2016 n. 112), come ad esempio:
	- Gestione di strutture e attività di comunità;
	- Gestione di Centri estivi e servizi di baby sitting;
	- Gestione di servizi integrativi della vita familiare
	riguardanti tutto il ciclo di vita della persona, a domicilio
	e in struttura;
	- Gestione di servizi di prossimità in genere, anche in
	collaborazione con il Servizio Sociale dei Comuni;
	- Ideazione di collaborazioni con comunità di persone disabili
	e/o svantaggiate per la loro partecipazione attiva alle
	iniziative operative della cooperativa;
	B) PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE
	Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (finalizzate alla
	promozione della salute, alla prevenzione, individuazione,
	rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti
	di patologie croniche, congenite o acquisite, contribuendo,
	tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione
	alla vita sociale e alla espressione personale);

	prestazioni sociali a rilevanza sanitaria ossia (tutte le
	attività` del sistema sociale che hanno l'obiettivo di
	supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di
	disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di
	salute) di competenza dei Comuni, sono prestate con
	partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita
	dai comuni stessi e si esplicano attraverso una serie di
	interventi elencati dalla norma; a titolo di esempio:
	- Educazione motoria;
	- Mantenimento e recupero delle facoltà cognitivo-relazionali;
	- Educazione alla salute e a corretti stili di vita;
	- Gestione di servizi di telemedicina e telemonitoraggio;
	C) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28
	marzo 2003 n. 53) nonché ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE
	SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA, come ad esempio:
	- Organizzazione ed erogazione di attività culturali, di
	animazione e di servizi per l'età evolutiva;
	- organizzazione di corsi di formazione e di percorsi di
	mentoring per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali di
	imprese, società e Enti del Terzo Settore;
	- Attività di accompagnamento dei giovani imprenditori, con
	particolare riferimento al networking e alle attività di
	comunicazione e marketing;
	- Servizi condivisi di supporto al marketing e alle vendite;
	D) INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL

	MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,	
	con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di	
	raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e	
	pericolosi, come ad esempio il recupero, valorizzazione e	
	protezione dell'ambiente, sia mediante la divulgazione	
	scientifica e umanistica che l'erogazione di servizi e	
	l'organizzazione di campagne ecosostenibili;	
	E) INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	
	CULTURALE E DEL PAESAGGIO (decreto legislativo 22 gennaio	
	2004, n. 42), includendo beni culturali, materiali e	
	immateriali, anche in supporto agli altri attori presenti sul	
	territorio;	
	F) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE	
	O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività	
	editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA	
	PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE	
	GENERALE, includendo qualsiasi attività - anche in forma	
	commerciale - di divulgazione scientifica, umanistica e	
	artistica che possa contribuire all'obiettivo primario	
	dell'oggetto sociale;	
	G) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI	
	INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO, includendo qualsiasi	
	attività - anche in forma commerciale - di supporto a un	
	turismo sostenibile che possa contribuire all'obiettivo	

	primario dell'oggetto sociale;	
	H) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE che hanno	
	quale specifica finalità la definizione di progetti, programmi	
	e strategie volte a garantire lo sviluppo di un comprensorio	
	territoriale nel lungo periodo, in primis nei territori delle	
	aree montane regionali, con il coinvolgimento delle	
	popolazioni locali e anche con l'implementazione di azioni di	
	marketing territoriale volte alla valorizzazione delle	
	peculiarità del territorio;	
	I) FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa;	
	J) SERVIZI STRUMENTALI AD ENTI DEL TERZO SETTORE per enti	
	composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti	
	del Terzo settore, al fine di dare supporto, networking e	
	assistenza per lo sviluppo delle attività delle associazioni	
	Enti del Terzo Settore locali in linea con l'obiettivo	
	primario dell'oggetto sociale;	
	K) SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL	
	MERCATO DEL LAVORO (art. 2, comma 4, decreto legislativo	
	recante revisione della disciplina in materia di impresa	
	sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della	
	legge 6 giugno 2016, n. 106. All'art. 2, comma 4, decreto	
	legislativo 112/2017), in particolare per l'impiego di:	

	- lavoratori molto svantaggiati;	
	- persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone	
	beneficiarie di protezione internazionale e persone senza	
	fissa dimora;	
	- giovani, soprattutto allo scopo di stimolare e accompagnare	
	le iniziative imprenditoriali e di autoimpiego che possano	
	utilizzare la collaborazione nell'ambito delle iniziative	
	della cooperativa come ragione di nascita e di consolidamento	
	delle proprie attività nel mercato;	
	L) gestione di ALLOGGI SOCIALI (decreto del Ministero delle	
	infrastrutture del 22 aprile 2008) NONCHÉ OGNI ALTRA ATTIVITÀ	
	DI CARATTERE RESIDENZIALE TEMPORANEO DIRETTA A SODDISFARE	
	BISOGNI SOCIALI, SANITARI, CULTURALI, FORMATIVI O LAVORATIVI;	
	M) gestione di attività di AGRICOLTURA SOCIALE (art. 2, legge	
	18 agosto 2015, n. 141) con inserimento di soggetti	
	svantaggiati e promozione dell'educazione ambientale,	
	includendo qualsiasi attività - anche in forma commerciale -	
	di servizi, e di divulgazione scientifica e umanistica che	
	possa contribuire all'obiettivo primario dell'oggetto sociale;	
	N) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE	
	DILETTANTISTICHE come ad esempio:	
	Promozione e gestione di attività sportive - anche in forma	
	commerciale - come mezzo per promuovere il benessere del	
	singolo e della comunità;	
	O) PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E	

	POLITICI, NONCHÉ DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	
	DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE di cui al presente	
	articolo, PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLE INIZIATIVE	
	DI AIUTO RECIPROCO.	
	P) RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI	
	CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, includendo qualsiasi	
	attività - anche in forma commerciale - che possa contribuire	
	all'obiettivo primario dell'oggetto sociale, in particolare	
	attraverso la gestione strategica e operativa di strutture di	
	proprietà degli enti locali.	
	A norma del terzo comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017 i	
	ricavi delle attività sopra indicate connotate dall'interesse	
	generale per il perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del citato art. 2	
	del D.Lgs. 112/2017 dovranno sempre eccedere il 70% (settanta	
	per cento) di tutti i ricavi della cooperativa. Tale	
	condizione verrà attestata dagli amministratori nella nota	
	integrativa che compone il bilancio annuale di esercizio.	
	Fermo restando il limite previsto dal comma precedente, la	
	società potrà quindi svolgere qualunque altra attività che	
	risulti direttamente connessa od affine con quelle	
	precedentemente elencate, partecipare a convenzioni,	
	trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati nonché	
	a bandi pubblici comunali, regionali, nazionali, europei per	
	la realizzazione di progetti che riguardano la cultura e la	

	formazione.	
	La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del	
	pubblico e comunque con esclusione di tutte le attività	
	riservate previste per legge, potrà inoltre compiere tutte le	
	operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e	
	finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio	
	scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A	
	tal fine potrà:	
	a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche	
	azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti	
	ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini,	
	analoghi o complementari al proprio;	
	b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire	
	iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni	
	altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni	
	proprie o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di	
	Amministrazione lo ritenga opportuno;	
	c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di	
	garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità	
	al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di	
	mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando	
	le necessarie garanzie fideiussorie;	
	d) promuovere o partecipare a consorzi, reti e raggruppamenti	
	temporanei di imprese ed altre forme di integrazione di	
	impresa per la partecipazione a gare di appalto pubbliche e	

	private;	
	e) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per	
	oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari	
	a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;	
	f) associare e/o associarsi in partecipazione con altre	
	imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività	
	rientranti nell'oggetto sociale principale;	
	g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed	
	eventuali norme modificative ed integrative;	
	h) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di	
	attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta	
	dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo	
	mutualistico e dell'oggetto sociale, il tutto a norma	
	dell'articolo 12 della Legge 127/71 e successive	
	modificazioni, e con la espressa esclusione della raccolta del	
	risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in	
	conformità alle vigenti deliberazioni C.I.C.R., in relazione	
	all'articolo 11 del D.Lgs. 385/93 ed alle altre norme in	
	materia, ai soci potrà essere richiesta la concessione di	

finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ai sensi del presente statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Soci cooperatori e sovventori

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) le persone fisiche aventi capacità di agire, in possesso di idonei requisiti professionali, che, in relazione alla loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dell'oggetto sociale;

b) le persone fisiche, con qualsiasi titolo professionale, che manifestino la volontà di esplicitare in seno alla Cooperativa un'attività di volontariato che sia attinente agli scopi della cooperativa stessa;

c) gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio-lungo	
	periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa,	
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa.	
	I soci cooperatori volontari, il cui numero non potrà superare	
	il numero dei lavoratori, sono iscritti in un'apposita sezione	
	del libro soci. L'iscrizione dei soci volontari nella apposita	
	sezione del Libro dei Soci integra l'annotazione prevista dal	
	secondo comma dell'articolo 13 del D.Lgs. 112/2017. L'impresa	
	sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di	
	volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le	
	malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa,	
	nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del	
	predetto secondo comma dell'articolo 13 del D.Lgs. 112/2017.	
	Le prestazioni di attività di volontariato possono essere	
	utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto	
	ai parametri di impiego di operatori professionali previsti	
	dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla	

	determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli
	oneri connessi all'applicazione del comma 2 (due) dell'art. 13
	del D.Lgs. 112/2017.
	Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, possono
	acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e
	giuridiche, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge,
	ed in particolare dall'articolo 2526 C.C., così come
	interpretato dall'articolo 11 comma 3-bis del D.L. 145/2013
	convertito in Legge 9/2014, che intendano effettuare,
	attraverso la sottoscrizione di azioni nominative,
	conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi per
	lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il
	potenziamento aziendale.
	In sede di ripartizione degli utili la remunerazione della
	partecipazione dei soci sovventori, fatto salvo quanto
	previsto dal successivo articolo 20, può essere maggiorata
	fino al 2% (due per cento) in più rispetto a quella stabilita
	per gli altri soci.
	All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei
	soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del
	capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate
	nella copertura delle perdite, rispetto alla partecipazione
	dei soci cooperatori.
	Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la
	cooperativa, ivi compreso l'eventuale indirizzo P.E.C. o e-

mail per le comunicazioni previste dal presente statuto, sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio ovvero del proprio indirizzo P.E.C. o e-mail. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto ovvero dalla legge nella forma di lettera raccomandata A.R. potranno essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 6 - Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, la ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed

	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile come richiamato dal	

	successivo articolo 9.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto	
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque	
	anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come	
	previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio	
	di Amministrazione può deliberare il provvedimento di	

	esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini	
	e le modalità previste dall'articolo 12. Costituiscono in	
	particolare cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci	
	cooperatori dal citato articolo 12 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Articolo 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) le generalità, residenza, e domicilio se trattasi di	
	aspirante socio cooperatore o sovventore persona fisica;	
	b) la denominazione e sede legale nonché le informazioni di	
	cui alla precedente lettera a) relative al legale	
	rappresentante se trattasi di aspirante socio sovventore	
	persona giuridica o ente comunque diverso dalla persona	
	fisica;	
	c) il codice fiscale e l'eventuale Partita I.V.A.;	
	d) l'indirizzo P.E.C. o e-mail ai fini dell'iscrizione sul	
	libro dei soci per le finalità previste dal presente statuto;	
	e) l'attività svolta, le caratteristiche professionali e/o	
	personali nonché l'eventuale iscrizione in albi professionali	
	in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;	

f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
contrasto con quella della cooperativa;	
g) la qualifica di socio cooperatore o di socio sovventore che	
intende rivestire;	
h) l'ammontare complessivo della quota di partecipazione al	
capitale sociale che si propone di sottoscrivere quale socio	
cooperatore nel rispetto del limite massimo fissato dalla	
legge;	
i) l'ammontare complessivo delle azioni nominative che si	
propone di sottoscrivere quale socio sovventore;	
j) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
k) la dichiarazione di accettazione della clausola	
compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto;	
l) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di	
Amministrazione ai fini del coordinamento con le finalità	
mutualistiche del presente statuto.	
Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo	
di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il	
recesso.	
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del	
Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. Le	
modalità di ammissione, esclusione e la disciplina del	
rapporto sociale sono regolati secondo il principio di non	
discriminazione.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta	
	giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale	
	diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla	
	stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di	
	Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di	
	cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice	
	civile, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	

all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

Articolo 8 - Obblighi del socio

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta quale socio cooperatore con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto comma, nonché della eventuale tassa di ammissione;

b) di versamento delle azioni sottoscritte quale socio sovventore, con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto comma;

c) di mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nel regolamento interno;

d) di partecipare all'attività sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

e) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

	Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali	
	sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una	
	tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di	
	Amministrazione, per ciascun esercizio sociale, in misura non	
	superiore a 5 (cinque) volte il valore minimo della quota	
	sociale come determinato nel successivo articolo 18.	
	Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di	
	ammissione si intendono versate a titolo di indennità	
	forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la	
	procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto	
	economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto	
	sociale con il socio nuovo ammesso.	
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e	
	dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in	
	un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente	
	secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.	
	Ove nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale	
	sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche	
	avere luogo mediante trattenuta sulla prima liquidazione,	
	anche in acconto, delle prestazioni mutualistiche - lavorative	
	conferite in cooperativa.	
	La disposizione di cui al comma precedente si applica anche	
	agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante	
	l'esistenza della Società.	
	Articolo 9 - Diritti dei soci	

Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6 per i soci appartenenti nella categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti relativi alla amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o di scioglimento della persona giuridica socia.

Articolo 11 - Recesso del socio

Il socio può recedere dalla cooperativa, salvo quanto disposto dal precedente articolo 7 per il socio sovventore, nei casi previsti dalla legge e qualora:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
c) sia in possesso di altri gravi e comprovati motivi.	
Il recesso non può essere parziale.	
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale e può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.	
Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico. Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio sociale.	

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione,
oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del
socio che:

a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in
grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non
abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo
precedente;

b) previa intimazione del Consiglio di Amministrazione, non
esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale
sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel
precedente articolo 8;

c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla
legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal
rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi sociali;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque
svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con
la cooperativa o comunque attività contraria agli interessi
sociali;

e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello
svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e
nei rapporti in generale con la società e ciò anche con
riferimento all'ultimo comma dell'articolo 29 del presente

	statuto;	
	f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del	
	diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo	
	2476 del codice civile come richiamato e disciplinato dal	
	precedente articolo 9;	
	g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione	
	del Consiglio di Amministrazione, agli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la cooperativa;	
	h) ricorra nella fattispecie disciplinata dall'ultimo comma	
	dell'articolo 29 del presente statuto.	
	Costituiscono inoltre causa di esclusione, nei casi e con le	
	modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo	
	6 della Legge 142/2001 le situazioni di grave inadempimento	
	nell'espletamento dell'attività lavorativa come identificate	
	dal medesimo regolamento interno.	
	Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni	
	particolari casi, il Consiglio di Amministrazione, a sua	
	discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione	
	di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera	
	raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere	
	le cause di inadempimento, fissando un termine per la	
	regolarizzazione o per la rimozione delle cause di	
	inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, il	
	Consiglio di Amministrazione, riscontrata la permanenza della	
	irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare	

Articolo 13 - Liquidazione

liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

I soci esclusi per i motivi indicati nel primo comma del precedente articolo 12, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), oltre al risarcimento degli eventuali danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 14 - Morte del socio persona fisica

e scioglimento del socio sovventore diverso da persona fisica

In caso di morte del socio cooperatore o sovventore persona fisica i rapporti sociale e mutualistico si sciolgono.

Gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno diritto di ottenere il rimborso della loro partecipazione nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro un anno dalla	
	data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Nel caso di scioglimento del socio sovventore persona	
	giuridica o comunque diverso da persona fisica, il rapporto	
	sociale si scioglie ed i liquidatori hanno diritto di chiedere	
	e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della loro	
	partecipazione nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 13.	
	Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione	
	versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.	
	La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante	

	dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei
	prestiti sociali, con il credito derivante da penali, da
	risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai
	limiti previsti dall'articolo 1243 del codice civile.
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi
	eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei
	conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si
	siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle
	quote.
	Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applicano
	altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536 del
	codice civile.
	TITOLO IV
	STRUMENTI FINANZIARI
	Articolo 16 - Strumenti finanziari
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di
	cui all'articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa può
	emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di
	amministrazione ad investitori professionali soggetti a
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile
	e dell'articolo 111-octies delle disp. att. trans. del codice
	civile.
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa

assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI

Articolo 17 - Rapporto mutualistico e ristorni

Il conferimento dell'opera dei soci ha ordinariamente luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa.

Il conferimento dell'opera dei soci è inoltre disciplinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in

	particolare delle disposizioni di cui alla Legge 142/2001
	nonché a quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 112/2017,
	secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi
	comprese la forma subordinata, la forma autonoma o
	professionale, la collaborazione coordinata e continuativa
	nonché ogni altra forma consentita dalla legge. In tali casi
	il regolamento interno dovrà stabilire una specifica
	disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione
	dell’attività lavorativa da parte dei soci.
	Nel caso in cui il socio lavoratore risulti iscritto ad un
	albo professionale con riserva di legge, l’eventuale
	assunzione da parte della cooperativa di incarichi e lavori
	per attività riservate per legge agli iscritti a tale albo
	implica l’obbligo per il socio interessato dello svolgimento
	in prima persona dello specifico incarico essendo, in tal
	caso, l’attività della cooperativa meramente limitata alla
	ricerca ed assunzione dell’incarico ed al supporto operativo
	nella gestione del medesimo.
	Per le sole attività previste nel comma precedente, e quindi
	per le sole attività riservate per legge agli iscritti agli
	albi professionali, la responsabilità delle prestazioni
	incombe direttamente in capo al socio lavoratore
	professionista iscritto all’albo attesa la personalità della
	prestazione come prevista per legge. Il socio interessato è
	quindi tenuto a munirsi di idonea copertura assicurativa

personale.

La remunerazione delle prestazioni dei soci, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa, dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione dell'attività lavorativa secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avanzo o del disavanzo della gestione mutualistica che saranno determinati al netto di tutti i costi e gli oneri di competenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.

I soci lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti

	collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15	
	giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva	
	tra soci lavoratori con contratto di tipo subordinato non può	
	essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla	
	base della retribuzione annua lorda. La cooperativa attesterà	
	il rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.	
	Le retribuzioni e/o i compensi corrisposti ai soci cooperatori	
	non potranno essere superiori del quaranta per cento rispetto	
	a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti	
	collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15	
	giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla	
	necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello	
	svolgimento delle attività di interesse generale di cui	
	all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs.	
	112/2017.	
	L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare,	
	su proposta del Consiglio di Amministrazione, in materia di	
	ristorno ai soci cooperatori correlato ad attività di	
	interesse generale di cui all'art. 2 del D.Lgs 112/2017, nel	
	rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'art. 3,	
	comma 2 bis, del D.Lgs. 112/2017, dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo	
	apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	

	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono	
	considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies	
	del codice civile ed in particolare la proporzionalità dei	
	ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici posti in essere.	
	L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare,	
	su proposta del Consiglio di Amministrazione, a favore dei	
	soci lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici	
	previsti dall'articolo 3, comma secondo, lettera b) della	
	Legge n. 142 del 2001, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.	
	La ripartizione del ristorno, tra i singoli soci cooperatori	
	avverrà, sulla base del regolamento interno, in rapporto alla	
	qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi fra la	
	Cooperativa ed il socio lavoratore e sulla base dei seguenti	
	criteri (da soli o combinati tra loro):	
	- la tipologia del rapporto di lavoro;	
	- la tipologia di prestazione;	
	- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	- la qualifica o il grado di professionalità;	
	- i compensi erogati;	
	- il tempo di permanenza nella società;	
	- la produttività.	

	L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun	
	socio:	
	a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;	
	b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote	
	detenute dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti	
	dall'articolo 2525 del codice civile.	
	TITOLO VI	
	QUOTE SOCIALI	
	Articolo 18 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è	
	formato:	
	a) da quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro	
	150,00 (centocinquanta virgola zero zero) detenute dai soci	
	cooperatori;	
	b) alle azioni nominative trasferibili, del valore nominale	
	ciascuna di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero),	
	detenute dai soci sovventori.	
	La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti stabiliti	
	dall'articolo 2525 del codice civile. I limiti di	
	partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso:	
	- di conferimenti beni in natura o di crediti;	
	- di azioni possedute dai soci sovventori;	
	- di attribuzione del ristorno al capitale sociale ai sensi	
	dell'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies del codice civile.	

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote sociali

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, il quale decide previa assunzione di un parere non vincolante dell'assemblea.

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consiglio di Amministrazione deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il

	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi al Tribunale e può attivare	
	le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	Le azioni emesse a favore dei soci sovventori a fronte della	
	costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi	
	per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui	
	all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono	
	nominative e liberamente trasferibili.	
	TITOLO VII - BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO	
	Articolo 20 - Bilancio di esercizio e destinazioni del	
	risultato economico	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di	
	Amministrazione, previo inventario, provvede alla redazione	
	del bilancio dell'esercizio, nelle componenti stato	
	patrimoniale, conto economico e nota integrativa,	
	corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione ed	
	il rendiconto finanziario, che dovrà anche contenere, a norma	
	di legge:	
	-le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma	
	dell'articolo 2513 del codice civile;	
	-le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del	
	codice civile;	

41 di 65

	codice civile, attestate dal Consiglio di Amministrazione ai
	sensi di legge.
	L'assemblea che approva il bilancio, fermo quanto previsto
	dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017, delibera altresì sulla
	destinazione degli utili annuali che dovrà avere luogo come
	segue:
	a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo
	di riserva legale;
	b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;
	c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di
	ristorno anche mediante aumento proporzionale delle rispettive
	quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto
	dall'articolo 2525;
	d) una quota di quanto residua successivamente alle
	destinazioni precedenti potrà essere destinata alla
	rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato,
	purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per
	garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla
	cooperativa;
	e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla
	remunerazione del capitale sociale effettivamente versato,
	mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al
	limite massimo consentito dalla legislazione vigente per

	garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti
	salvi i limiti previsti dal successivo articolo 34;
	f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale
	remunerazione degli strumenti privi di diritti di
	amministrazione di cui al precedente articolo 16;
	g) un'eventuale quota per erogazioni gratuite in favore di
	enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non
	siano fondatori o soci della cooperativa o società da questa
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti
	di utilità sociale;
	h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata
	alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva
	straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento
	sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni
	futuri.
	La destinazione di cui alle lettere d), e) ed f) del comma
	precedente potrà riguardare solamente una quota inferiore al
	cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione
	annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi
	precedenti.
	La cooperativa può destinare una quota non superiore al tre
	per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite
	maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli
	enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del
	d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia

	Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di
	cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.
	L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti
	disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio
	venga devoluta al fondo di riserva legale, detratta la sola
	quota di cui alla precedente lettera b).
	Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel
	solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il
	complessivo indebitamento della società sia superiore ad un
	quarto.
	La remunerazione della partecipazione dei soci sovventori può
	essere maggiorata fino al 2% (due per cento) in più rispetto a
	quella stabilita per i soci cooperatori.
	I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in
	proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi
	mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito
	regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo
	32.
	Le riserve sono sempre indivisibili tra i soci durante la vita
	della società e dopo il suo scioglimento.
	TITOLO VIII
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
	Articolo 21 - Organi sociali - decisioni dei soci
	Sono organi della società:
	a) l'assemblea dei soci;

	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale.	
	Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 112/2017, coloro che assumono	
	le cariche sociali dovranno possedere i seguenti requisiti di	
	onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	- onorabilità:	
	-non essere interdetti, inabilitati o falliti;	
	-non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato	
	ad una pena, che importi, l'interdizione, anche temporanea,	
	dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici	
	direttivi;	
	- professionalità:	
	- aver maturato un'esperienza adeguata attraverso,	
	alternativamente, l'esercizio di attività di amministrazione o	
	di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; attività	
	professionali o lavorative nel settore della cooperativa e/o	
	negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in	
	generale;	
	- indipendenza:	
	-inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società	
	tali da compromettere l'indipendenza, eccezion fatta per lo	
	scambio mutualistico posto in essere.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	

	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto
	sottopongano alla loro approvazione. In ogni caso sono
	riservate alla competenza dei soci:
	a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge
	o dal presente statuto;
	b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno
	e la distribuzione degli utili o la copertura delle perdite;
	c) la nomina degli amministratori;
	d) la nomina del Sindaco Unico o del Presidente e dei membri
	effettivi del Collegio Sindacale, in quanto previsto dalla
	legge o dal presente statuto, nonché dell'eventuale soggetto
	incaricato della revisione legale;
	e) le deliberazioni sulla costituzione e la disciplina dei
	fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o
	per il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della
	Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
	f) le modificazioni dell'atto costitutivo;
	g) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo
	paritetico;
	h) la decisione di compiere operazioni di fusione, scissione o
	trasformazione nonché le decisioni che comportino una
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante
	modificazione dei diritti dei soci;
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
	liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

Articolo 22 - Assemblee

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare per iscritto, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante sul libro dei soci, ai soci ed ai membri dell'organo sindacale, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati tutti gli Amministratori ed il Sindaco Unico o i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal Comune di ubicazione della sede sociale purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia e Veneto.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea possa svolgersi mediante teleconferenza tra i luoghi audio/video collegati a

48 di 65

utilizzata dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza.

Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto, ad eccezione:

- della nomina degli amministratori che ha luogo a maggioranza relativa dei votanti - nel senso che risulteranno comunque eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti a prescindere dal raggiungimento del predetto quorum;

- dei casi previsti dalle lettere a), f), h) ed i) del precedente articolo 21 per i quali è necessario il voto favorevole di almeno un terzo di tutti soci aventi diritto al voto;

- del caso previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 34 per il quale è necessario il voto favorevole della maggioranza di tutti soci aventi diritto al voto;

- del caso di soppressione della clausola arbitrale di cui al

	successivo articolo 29 per il quale è necessario il voto	
	favorevole di almeno due terzi di tutti soci aventi diritto al	
	voto.	
	Sono fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla	
	legge.	
	Articolo 24 - Votazioni	
	Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese:	
	per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro	
	sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque	
	garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.	
	Articolo 25 - Partecipazione, voto e rappresentanza	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote o delle	
	azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci	
	appartenenti alla categoria speciale si applica l'articolo 6	
	del presente statuto.	
	Ai soci sovventori, con disposizione contenuta nell'apposito	
	regolamento interno, potranno essere attribuiti un numero di	
	voti maggiore di uno e fino ad un massimo di cinque per	
	ciascun socio, in relazione ed in proporzione all'ammontare	
	dei conferimenti effettuati. I voti complessivamente	
	attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso	

	superare la misura di un terzo dei voti complessivamente
	spettanti a tutti i soci. Il socio che rivesta
	contemporaneamente la qualifica di socio cooperatore e di
	socio sovventore potrà esercitare il proprio diritto di voto
	solamente come socio cooperatore.
	Il socio sovventore diverso dalla persona fisica interviene
	all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero
	un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro
	socio dallo stesso delegati.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
	personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro
	socio, appartenente alla medesima categoria di socio
	cooperatore o sovventore, che non sia amministratore, sindaco
	o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche
	in società controllate, e che abbia diritto al voto.
	Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di 3 (tre)
	altri soci.
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborano
	all'impresa. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le
	altre disposizioni degli articoli 2370 e 2372 del codice
	civile.
	Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea

	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente ed in	
	assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea provvede altresì alla nomina di un segretario,	
	scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 27 - Amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre membri su decisione dei soci	
	in sede di nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	I soci sovventori possono essere nominati membri del Consiglio	
	di Amministrazione fermo restando il limite stabilito dal	
	comma precedente.	
	Ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del D.Lgs. 112/2017,	
	fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n.	
	39, non possono rivestire la qualifica di amministratore della	
	cooperativa i soggetti ai quali sia preclusa per legge la	
	facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché	
	i soggetti di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 112/2017,	
	inoltre gli amministratori ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.	

	112/2017 devono possedere specifici requisiti di onorabilità,	
	professionalità e indipendenza (di cui all'art. 21 che	
	precede).	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori possono essere sempre rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo - che può anche essere diverso dal Comune dove è ubicata	
	la sede sociale purché nel territorio della Regione Friuli	
	Venezia Giulia o Veneto - e l'ora della riunione, deve essere	
	spedita, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo	
	risultante sul libro dei soci, a tutti gli amministratori,	
	sindaci effettivi e revisore legale, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	

	ricevimento, almeno tre giorni prima della adunanza e, in caso
	di urgenza, almeno un giorno prima.
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica e il Sindaco
	Unico o i sindaci effettivi, se nominati.
	È possibile tenere le riunioni del Consiglio di
	Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con
	intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti
	condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi
	verbali:
	-che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la
	riunione in detto luogo;
	-che sia consentito al Presidente della riunione di accertare
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
	-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di
	verbalizzazione;
	-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
	trasmettere documenti.

	Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.	
	Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici	
	venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video	
	collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente	
	e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al	
	momento della sospensione.	
	Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere	
	utilizzata dal Presidente e dal Segretario, quale prova della	
	presenza dei Consiglieri, dell'andamento della riunione e	
	delle deliberazioni assunte, la registrazione della	
	teleconferenza.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; se i membri sono due occorre	
	la presenza di entrambi.	
	Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti. In caso di parità dei voti se i votanti	
	sono due la proposta si intende respinta mentre se i votanti	
	sono più di due prevale il voto del Presidente.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto,	
	a maggioranza, tra i non amministratori. Il verbale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	

	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di legge per
	la amministrazione ordinaria e straordinaria della
	cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere
	deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri
	degli amministratori.
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i
	limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di
	cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile. Almeno ogni
	sei mesi gli organi delegati devono riferire agli
	Amministratori ed all'organo sindacale, se nominato, sul
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
	Cooperativa e dalle sue controllate.
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente, al
	Vice Presidente ed ai consiglieri delegati specificamente
	muniti, all'atto della nomina, di tale potere.
	I soggetti sopra indicati possono anche delegare l'uso della
	firma sociale e la rappresentanza legale, purché per atti
	specifici e nelle forme di legge, ad uno o più procuratori
	speciali, tanto congiuntamente che separatamente.
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti

dall'articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi, nei limiti dell'art. 3 del D.Lgs. N. 112/2017, dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo sindacale, se nominato. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Agli amministratori potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato (nell'ambito del rapporto di collaborazione che viene ad instaurarsi a norma di legge), da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza

assicurativa. Agli amministratori compete comunque il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

In ogni caso i compensi individuali riconosciuti e corrisposti agli amministratori dovranno proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 28 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, primo comma, del codice civile e/o dell'articolo 10 del D.Lgs. 112/2017, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Collegio Sindacale ovvero, in quanto consentito dalle vigenti disposizioni di legge, di un Sindaco Unico.

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.

I membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere in possesso dei requisiti di legge, sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle eventuali tariffe professionali vigenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico, se nominati, hanno tutte le competenze di legge ed, al ricorrere dei presupposti di legge (art. 10 comma 5 D.Lgs. 112/2017), esercitano anche la revisione legale della società dovendo quindi risultare tutti iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La revisione legale sulla società, qualora obbligatoria per legge, è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2010.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o dell'incaricato alla revisione legale di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

-la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;

-la nomina di un Sindaco Unico, in quanto consentito dalla Legge;

-l'affidamento dell'incarico della revisione legale ad un revisore legale o ad una società di revisione;

che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito

dalla legge e dal presente articolo.	
TITOLO IX	
CONTROVERSIE	
Articolo 29 - Clausola di conciliazione ed arbitrale	
1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la	
società, ovvero promosse da amministratori, liquidatori o nei	
loro confronti, saranno sottoposte ad un tentativo di	
mediazione nell'osservanza di quanto disposto dal D.Lgs.	
28/2010 e dalle norme in esso richiamate. Il procedimento di	
mediazione si svolgerà innanzi al seguente organismo di	
mediazione SPORTELLO DI CONCILIAZIONE C.C.I.A.A. PORDENONE -	
UDINE, iscritto al n. 26 del Registro degli Organismi	
abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della	
Giustizia, con sede in Udine, alla Via Morpurgo, 4 secondo il	
suo Regolamento, che si intende qui richiamato integralmente.	
2. In caso di esito negativo del procedimento di mediazione,	
le controversie di cui sopra, aventi ad oggetto diritti	
disponibili, che per disposizione di legge inderogabile non	
siano di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria	
Ordinaria e per le quali non sia previsto l'intervento	
obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un	
arbitro scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui	
ha sede la società.	
L'Arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto.	

	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 30 - Scioglimento anticipato	
	Verificandosi una delle cause di scioglimento previste	
	dall'articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre	
	disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con	
	il metodo assembleare, stabiliscono:	
	-il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	-la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	-i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del	
	codice civile.	
	La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni	
	momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa	
	eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al	
	socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha	
	effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del	
	codice civile.	
	Articolo 31 - Devoluzione patrimonio finale	
	In qualunque caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere	

destinato nell'ordine:

a) al rimborso dei conferimenti operati dai soci sovventori a fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della Legge 59/92 nonché degli eventuali dividendi maturati, nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 20;

b) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 20, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 20;

c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e lavorativa del socio, la disciplina dei soci speciali, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i soci sovventori e quant'altro stabilito dalla legge o dal

presente statuto il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 nonché quelle previste da altre disposizioni di legge quali, in particolare, la Legge n. 142/2001.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 17.

Articolo 33 - Penali

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 32 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con

decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 34 - Clausole Mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche, nel rispetto dell'art. 3 del D.Lgs. N. 112/2017:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

65 di 65